

PROCEDURA PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEARE

1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione della Società mediante comunicazione scritta depositata presso la sede sociale in Milano, Via Tucidide, 56 - Torre 3 - 20134 Milano, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00 all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato, ovvero mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it, unitamente a:
 - (i) idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti e;
 - (ii) la relazione di cui al punto 4 che segue.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi ed in conformità al punto 1 è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del punto 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del T.U.F.
4. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione della Società mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del T.U.F.
5. Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail assemblea@cairocommunication.legalmail.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF) e all'art. 10.5 dello Statuto Sociale, di seguito riportati

Art. 126-bis (TUF) **(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)**

1. *I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.*
2. *Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2.*
3. *L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1.*
4. *I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.*

Art. 10.5 dello Statuto Sociale

I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.